



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

### TRIBUNALE FEDERALE

R.G. T.F. n. 6/2025

#### *Il Tribunale Federale*

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2025, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale»*;

ha deliberato la seguente

#### **DECISIONE**

sul ricorso in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. a) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITA* del 15 e 16 marzo 2025 in Ostia (Roma), datato 19 febbraio 2025 e presentato da **IURILLO Ettore**, nato a Corato il 13 luglio 1970, avverso la declaratoria pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 11 febbraio 2025, della *Commissione di verifica dei poteri di esclusione per non accettazione* della sua candidatura a *Revisore dei conti supplente UITA*. Tale non accettazione parrebbe, secondo quanto indica il ricorso, da riferire alla mancata ‘spunta’ alla penultima riga, che si riferisce all’art. 17 (*Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle*



*amministrazioni pubbliche*) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*). Inoltre il ricorso afferma la non risulta avvenuta la comunicazione al ricorrente della dichiarazione di inammissibilità della sua candidatura, malgrado l'art. 3 del regolamento UITA n. 457 del 14 gennaio 2025 preveda che vada fatta una tale comunicazione entro il 15 febbraio 2025.

## FATTO E DIRITTO

Sul ricorso in questione il Procuratore Federale UITA, intervenuto con una memoria datata 21 febbraio 2025, ha espresso l'avviso che vada respinto perché il ricorrente non risulta tesserato.

Rileva qui il Collegio che la lamentata esclusione dall'elettorato passivo (quale candidato a *Revisore dei conti supplente UITA*), appaia comunque giustificata. Il che supera, andando direttamente al merito della domanda, ogni questione circa l'effettivo suo tesseramento.

Era invero onere dell'interessato, con l'apportare di sua mano la prevista 'spunta' facendo uso dell'ordinaria diligenza, dar conto agli uffici della Federazione delle sue condizioni personali e così concorrere al vaglio dei suoi requisiti e connotazioni per le specifiche finalità in questione; e comunque di così certificare sue qualità essenziali all'eleggibilità.

Non avendo egli adempiuto a tale suo basilare onere riguardo alla suddetta 'spunta', legittimamente è stato escluso dalla competizione elettorale.

Non rilevano in contrario, per inconferenza, gli invocati principi di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990.

Il ricorso va pertanto respinto.

## P.Q.M.

il Tribunale Federale respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente